



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE AL
REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO E PER LA
CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI A SOGGETTI
PUBBLICI, PRIVATI E
APPARTENENTI AL TERZO
SETTORE NO-PROFIT**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10/11/2000
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2007

CAPO I° - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no-profit ai sensi dell'art. 12 della Legge 12.08.1990, n. 241 ed in applicazione degli artt. 51, comma 1°, 53 e 55 dello Statuto Comunale.

2. I sussidi ed ausili finanziari diretti alle persone per scopi socio-assistenziali e quelli di supporto alla qualificazione dell'attività scolastica sono disciplinati in altri specifici atti dell'Ente.

Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari

1. I singoli provvedimenti devono dare conto dell'effettiva osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 - Pubblicizzazione e diffusione del Regolamento

1. L'Amministrazione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento agli enti, alle istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali ed all'intera comunità.

CAPO II° - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 4 - Registro comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato

ARTICOLO ANNULLATO DAL CO.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 17/1/2001

Art. 5 - Modalità d'iscrizione

ARTICOLO ANNULLATO DAL CO.RE.CO. NELLA SEDUTA DEL 17/1/2001

CAPO III^o - CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

Art. 6 - Destinatari dei benefici

1. La concessione di riconoscimenti, benefici finanziari e vantaggi economici di qualunque genere nelle aree di attività di cui al precedente art. 4, comma 2°, e in applicazione dell'art. 55 dello Statuto, può essere disposta dall'Amministrazione:

- a) a favore di enti pubblici, di privati, di società cooperative, cooperative sociali, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) a favore di associazioni ed organizzazioni, di comitati o gruppi di fatto e spontanei culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale e umanitario a vantaggio della comunità locale;
- c) a favore di popolazioni o categorie sociali disagiate o svantaggiate, i cui destinatari siano anche diversi dai Cittadini Castiglionesi, ad Associazioni ed Enti Pubblici e Privati, che operano sia a livello territoriale (Comune, Provincia e Regione) sia a livello nazionale ed internazionale, per iniziative di solidarietà sociale legate a catastrofi naturali, calamità, carestie, eventi bellici, epidemie e, più in generale, a finalità di carattere altamente umanitario. La concessione di tali contributi è deliberata **dalla Giunta Comunale**^o ed ha luogo, oltre che su domanda di rappresentanti dei soggetti interessati, anche su iniziativa del Sindaco, della **G.C.**^o, di ciascun Consigliere Comunale, di ciascun Assessore e di Categorie, Gruppi, Enti o Associazioni del territorio. Deve in ogni caso sempre essere prodotta una relazione che illustri esaurientemente le motivazioni dell'intervento;
- d) a favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

2. Ove richiesto dalla legge o da altro regolamento comunale i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente iscritti nei registri ove appositamente previsti.

^o Modificato con delib. C.C. n. 35 del 28/6/2007.

Art. 7 - Convenzioni

1. La concessione di finanziamenti e benefici economici è preceduta da stipula di apposita convenzione, quando i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione in termini di servizi o attività saltuarie o continuative.

CAPO IV° - NATURA E TIPOLOGIA DEI BENEFICI

Art. 8 - Natura dei finanziamenti e benefici economici

1. I finanziamenti ed i benefici erogabili ai soggetti di cui all'art. 6 possono assumere forma di:

- a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività (anche ordinaria) svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- b) contributi, allorquando i finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività (anche ordinaria) e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;
- c) fruizione di beni immobili, a titolo gratuito o con rimborso parziale o totale del canone;
- d) vantaggi economici diversi, relativi alla fruizione, gratuita o a tariffa agevolata, di prestazioni, servizi e beni mobili del Comune;
- e) contributi per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature messi a disposizione della collettività senza alcun fine di lucro.

Art. 9 - Tipologia dei finanziamenti e benefici economici[°]

1. I finanziamenti e benefici economici erogabili ai soggetti di cui all'art. 6 e nelle Aree di cui al Capo V° possono avere la seguente tipologia:

- **Interventi sugli impianti sulle strutture e sulle attrezzature**
 - Le manutenzioni, le ristrutturazioni, l'acquisto di attrezzature e di strutture, devono essere effettuate nel corso dell'anno solare di riferimento o non prima del mese di ottobre dell'anno precedente. La documentazione di spesa, a consuntivo, deve essere prodotta presentando fatture o altra documentazione di analoga efficacia da cui si desuma chiaramente la natura dell'intervento. In caso di interventi realizzati attraverso il lavoro volontario potrà essere presentata dal responsabile dell'associazione una autocertificazione sul numero di ore impiegate sulla quale l'amministrazione si riserva di operare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali valutazioni tecnico-economiche. Il contributo assegnato non potrà comunque essere superiore alla spesa sostenuta; potrà essere erogata una anticipazione del 50% e in casi particolari su specifica richiesta del beneficiario anche una somma superiore al 50%.
- **Organizzazione di manifestazioni**
 - Potranno beneficiare di contributi comunali le manifestazioni programmate nel corso dell'anno solare. Il preventivo di spesa deve essere prodotto presentando ogni utile documentazione da cui si desuma chiaramente la natura dell'intervento e la dimensione del contributo richiesto.
 - Il contributo verrà erogato preventivamente in ragione del 50% del fondo assegnato. Il restante 50% verrà erogato a consuntivo su presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta.
 - In casi particolari, su specifica e motivata richiesta del soggetto beneficiario da valutarsi di volta in volta potranno essere concessi contributi anticipati superiori al 50% del fondo assegnato.
- **Sostegno all'attività ordinaria annuale**
 - Il contributo verrà erogato preventivamente in ragione del 50% del fondo assegnato. Il restante 50% verrà erogato a consuntivo su presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e delle entrate di Bilancio.
 - In casi particolari, su specifica e motivata richiesta del soggetto beneficiario da valutarsi di volta in volta potranno essere concessi contributi anticipati superiori al 50% del fondo assegnato.

[°] Modificato con delib. C.C. n. 35 del 28/6/2007.

Art. 9 bis - Criteri di valutazione[°]

1. Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale", consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- **efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva e economica della comunità, nonché ai fini della promozione della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;**
- **grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;**
- **congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;**
- **carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;**
- **rappresentatività del soggetto richiedente.**

Di norma la concessione dei benefici è accordata alle attività che si svolgono sul territorio comunale, fatte salve le iniziative di rilevanza sociale che interessano l'area territoriale più vasta

[°] Comma aggiunto con delib. C.C. n. 35 del 28/6/2007°.

CAPO V[•] - AREE D'INTERVENTO

Art. 10 - Aree attività sportive, ricreative e del tempo libero

1. Potranno beneficiare dei contributi comunali coloro che svolgono un'attività di promozione della pratica sportiva in particolare di quella amatoriale - dilettantistica e per la formazione educativa e sportiva dei giovani e coloro che svolgono un'attività ricreativa e del tempo libero senza scopo di lucro.

Art. 11 - Area tutela dei valori ambientali

1. Potranno beneficiare dei contributi comunali le Associazioni, i Comitati ed altri Organismi o Gruppi di Volontari che operano per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 12 - Area delle attività culturali, celebrative ed educative

1. Potranno beneficiare dei contributi comunali:

- a) soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla valorizzazione del territorio.

Art. 13 - Area dello sviluppo economico e turistico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, feste di paese, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- f) per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia locale predeterminati negli strumenti di programmazione comunale od in quelli provinciali o regionali ai quali essa si richiama;
- g) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolati a favore di attività economiche individuate nei programmi comunali come abbisognevoli di particolare promozione. In tali casi le priorità degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni od accordi fra il Comune ed i soggetti destinatari delle provvidenze.

Art. 14 - Area delle attività socio-sanitarie e assistenziali

1. Potranno beneficiare dei contributi:

- i soggetti operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

CAPO VI° - VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

Art. 15 - Patrocinio e Gonfalone comunale

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, iniziative che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Comune di Castiglione dei Pepoli".

2. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, è concesso dal Sindaco.

4. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Art. 16 - Premi di rappresentanza

1. La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, gagliardetti, libri, litografie, prodotti tipici locali ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco, o dall'Assessore competente per materia, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 17 - Utilizzo delle sale comunali

1. La concessione dell'uso di sale e spazi, a disposizione dell'Amministrazione, per un uso occasionale e temporaneo (attività, iniziative, corsi, ecc.) è disciplinata dagli specifici atti o regolamenti d'uso degli stessi. La concessione gratuita può essere data per la rilevanza socio culturale dell'iniziativa.

Art. 18 - Prestazioni del Centro Stampa comunale

1. La concessione da parte dell'Amministrazione della struttura, della strumentazione, nonché dei servizi del Centro Stampa Comunale, ai soggetti ritenuti idonei, è direttamente assegnata dal Responsabile dell'Area sentito l'Assessore competente per attinenza d'area, previa determinazione dei costi complessivi.

Art. 19 - Assunzione diretta di spese di spedizione postale e di affissioni

1. L'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di spedizione postale e/o di affissione di materiale pubblicitario può avvenire per iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

2. Le relative richieste sono dirette al Servizio interessato per area di attività e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. La pratica è istruita dalle competenti unità organizzative. L'autorizzazione viene concessa dal Responsabile dell'Area sentito:

- a) l'Assessore competente per materia fino ad una spesa massima di **€ 258,00**;
- b)
- c) la Giunta Comunale per spese superiori.

In caso di diniego dovrà esserne data comunicazione motivata al richiedente.

° Modificato con delib. C.C. n. 35 del 28/6/2007°.

Art. 20 - Forme particolari di aiuto

1. Il Comune può intervenire anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi comunali per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale sportivo, ricreativo, turistico, ecologico e popolare a rilevanza comunale.

2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi del Comune, l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile dell'Area sentito l'Assessore competente.

Art. 21 - Iniziative non comprese nel Regolamento

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, gli atti verranno adottati dal Responsabile dell'Area di competenza.

CAPO VII° - NORME FINALI

Art. 22 - Domande[°]

1. **Modalità di presentazione.** I soggetti di cui all'art. 6 interessati ad ottenere benefici finanziari e vantaggi economici di qualunque genere devono presentare richiesta, sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio, esplicitandone i motivi e fornendo tutti gli elementi utili all'esame della stessa. Si ritengono comunque indispensabili i seguenti elementi:

- descrizione e durata dell'attività;
- costo presunto;
- eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o introiti diversi;
- finalità dell'intervento.

2. **Istruttoria.** Relativamente agli interventi sugli impianti, sulle attrezzature, sulle manifestazioni e sull'attività ordinaria, l'istruttoria per la valutazione delle domande viene effettuata dal competente Servizio.

In caso di conflitti di attribuzioni o qualora l'istruttoria richieda il coinvolgimento di più unità organizzative, il Segretario Comunale dispone d'ufficio l'assegnazione del procedimento istruttorio.

3. **Decadenza.** I soggetti richiedenti e assegnatari di benefici economici decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa;
- non venga presentata la documentazione prescritta;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa ammessa a sovvenzione o contributo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Qualora il soggetto richiedente abbia ottenuto l'anticipazione di cui all'art. 9 è tenuto a restituirla entro i 15 giorni successivi alla pronuncia di decadenza, trascorsi i quali il **Responsabile di Area** competente è tenuto ad attivare la procedura per la riscossione coattiva.

La pronuncia di decadenza è disposta dal **Responsabile di Area**.

4. **Tempi.** I tempi per la presentazione delle domande verranno definite con determina del Responsabile dell'**Area Servizi Generali alla Persona**.

5. **Competenza.** Organo competente alla determinazione della concessione e dell'entità dei contributi di cui all'art. 9 è la Giunta Comunale sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 9 bis ; a seguito delle decisioni assunte dalla Giunta, il Responsabile dell'**Area Servizi alla Persona** adotterà gli atti necessari all'erogazione dei contributi ai beneficiari. L'eventuale anticipazione di una parte del contributo al beneficiario, come previsto dall'art. 9, può essere autorizzata dall'Assessore di riferimento.

[°] Modificato con delib. C.C. n. 35 del 28/6/2007°.

Art. 23 - Indirizzi del Consiglio Comunale

1. Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi in denaro per le Aree di attività previste all'art. 4.

2. Il Consiglio Comunale potrà individuare, inoltre, le aree di attività, i progetti e/o le iniziative di particolare interesse che intende privilegiare, nel corso dell'anno, sostenendoli finanziariamente.

Art. 24 - Condizioni generali

1. Il presente Regolamento non si applica:

- alle varie forme di gestione dei servizi comunali;
- ai contributi concessi da altri enti pubblici a soggetti e per importi definiti, erogati tramite Comune;
- alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione fra questa Amministrazione e altri soggetti pubblici o privati;
- ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;
- in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, da regolamenti o altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da legge o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.

2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra destinatari di benefici e soggetti terzi.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.

4. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

Art. 25 - Abrogazione

1. E' abrogato il "Regolamento Comunale per la Concessione dei Contributi" approvato nella seduta del 10 Aprile 1996 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 e successivi chiarimenti.

I n d i c e

Capo I° - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari
- Art. 3 - Pubblicazione e diffusione del Regolamento

Capo II° - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- Art. 4 - Registro Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato
- Art. 5 - Modalità di iscrizione

Capo III° - CONCESSIONE CONTIRBUTI E BENEFICI DI QUALESIASI GENERE

- Art. 6 - Destinatari dei benefici
- Art. 7 - Convenzioni

Capo IV° - NATURA E TIPOLOGIA DEI BENEFICI

- Art. 8 - Natura dei finanziamenti e benefici economici
- Art. 9 - Tipologia dei finanziamenti e benefici economici
- Art. 9 bis – Criteri di valutazione

Capo V° - AREE D'INTERVENTO

- Art. 10 - Aree attività sportive, ricreative e del tempo libero
- Art. 11 - Area tutela dei valori ambientali
- Art. 12 - Area delle attività culturali, celebrative ed educative
- Art. 13 - Area dello sviluppo economico e turistico
- Art. 14 - Area delle attività socio-sanitarie e assistenziali

Capo VI° - VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

- Art. 15 - Patrocinio e Gonfalone Comunale
- Art. 16 - Premi di rappresentanza
- Art. 17 - Utilizzo delle sale comunali
- Art. 18 - Prestazioni del Centro Stampa Comunale
- Art. 19 - Assunzione diretta di spese di spedizione postale e di affissioni
- Art. 20 - Forme particolari di aiuto
- Art. 21 - Iniziative non comprese nel Regolamento

Capo VII° - NORME FINALI

- Art. 22 - Domande
- Art. 23 - Indirizzi del Consiglio Comunale
- Art. 24 - Condizioni generali
- Art. 25 - Abrogazione